

## Relazione illustrativa

Proposta di modifica del:

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della citata legge 25 gennaio 2006, n. 29.

### **Premessa**

L’articolo 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005), prevede la possibilità di modificare o integrare i decreti legislativi adottati ai sensi della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, per l’attuazione della direttiva 2005/60/CE. La disposizione individua in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto il termine entro il quale devono essere adottate eventuali modifiche o integrazioni.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attuativo della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è entrato in vigore il 29 dicembre 2007, modifiche o integrazioni possono, pertanto, effettuarsi entro il 29 giugno 2009.

Dall’analisi della prima fase di applicazione delle disposizioni del decreto e da richieste di rettifica rivolte a questa Amministrazione da parte di autorità coinvolte nell’applicazione del decreto e/o dai soggetti destinatari degli obblighi ivi contenuti, è emersa l’esigenza di procedere alla modifica di talune disposizioni. Si tratta di interventi finalizzati a migliorare il sistema di prevenzione, ad eliminare alcune difficoltà applicative, nonché a chiarire alcuni dubbi interpretativi.

### **1. Modifiche all’articolo 1, comma 2 (Definizioni)**

In considerazione delle esigenze emerse dalla prassi applicativa si propone di inserire nell’articolo 1, comma 2, lettera e *bis*) la definizione di “conti di corrispondenza”, ai quali si fa riferimento nell’articolo 28, comma 4 (obblighi rafforzati di adeguata verifica); nonché di modificare la definizione di “persone politicamente esposte” contenuta nella lettera o), in considerazione della distonia esistente tra l’attuale definizione, che fa riferimento al criterio della cittadinanza, e la direttiva 2005/60/CE, art. 13, comma 4, che fa riferimento al criterio della residenza.

### **2. Modifiche all’articolo 5 (Ministero dell’economia e delle finanze)**

Allo scopo di realizzare un migliore coordinamento tra la relazione prevista dall’articolo 5, comma 1 ed il rapporto dell’UIF previsto dall’articolo 6, comma 5, si ritiene opportuno precisare, alla fine dell’articolo 5, comma 1, che alla relazione che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette al Parlamento entro il 30 giugno è allegato il rapporto della UIF di cui all’articolo 6, comma 5.

In considerazione dei dubbi interpretativi che sono stati sollevati da alcune delle autorità di vigilanza, al fine di chiarire a quali soggetti spetti l’obbligo di fornire le

informazioni indicate nell'articolo 5, comma 3, lettera b), ultimo periodo, si propone di modificare tale periodo specificando le informazioni ed i dati che devono essere trasmessi al Ministero da parte di ogni autorità coinvolta.

### **3. Modifiche all'articolo 6 (Unità di informazione finanziaria)**

Al fine di coordinare al meglio quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lettera b) e dal comma 5 nonché di precisare le competenze dell'UIF in materia di segnalazione di operazioni sospette, si propone di riformulare il comma 5 e di aggiungere al comma 6 una nuova lettera e *bis*) che preveda il potere dell'UIF di emanare istruzioni in materia.

### **4. Modifiche all'articolo 9 (Scambio di informazione e collaborazione tra Autorità e forze di Polizia)**

Si propone di modificare il comma 6 al fine di meglio precisare il contesto nel quale vengono acquisite per gli Ordini professionali le informazioni riguardanti ipotesi di violazioni del decreto legislativo n. 231/2007.

### **5. Modifiche all'articolo 11, comma 1, lettera n), comma 2, lettera d), e comma 4 (Intermediari finanziari)**

L'attuale formulazione delle norme contenute nell'articolo 11, comma 1, lettera n), comma 2, lettera d), comma 4 e comma 6, ha generato dubbi interpretativi in ordine alla individuazione delle succursali sottoposte alla normativa antiriciclaggio. Appare, pertanto, opportuno riformulare la lettera n) del comma 1, facendo riferimento allo "Stato estero", sopprimere la lettera d) del comma 2 e fare riferimento, al comma 4, agli "Stati extracomunitari".

Si ritiene, altresì, necessario modificare il comma 4, al fine di uniformare all'interno del decreto i richiami agli obblighi di equivalenza, riferendoli sempre a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e non a quelli previsti dal decreto, nonché inserire un periodo che preveda la facoltà di adottare misure supplementari di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, così come espressamente previsto nella direttiva 2005/60/CE.

Infine, per un migliore coordinamento con la nuova formulazione del comma 4, si prevede una modifica del comma 6.

### **6. Modifiche all'articolo 12 (Professionisti)**

In considerazione delle esigenze emerse dalla prassi applicativa si propone di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al testo dell'articolo 12:

- **comma 1, lettera a):**

rettifica necessaria in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2008 i dottori commercialisti ed i ragionieri e periti commerciali sono confluiti, ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005, n. 139, nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- **comma 1, lettera b):**

al fine di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, tenuto conto che l'attività in materia di contabilità e tributi é svolta anche dalle Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati, che redigono le scritture contabili e svolgono consulenza fiscale, e che lo spirito della direttiva è quello di coinvolgere i destinatari negli adempimenti previsti in relazione alle attività svolte, cioè secondo una classificazione "oggettiva" delle funzioni svolte, è opportuno precisare che anche a tali soggetti é applicabile la normativa antiriciclaggio, rientrando gli stessi nell'ampia locuzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto.

- **comma 3):**

Il comma in parola prevede un esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione per il compimento di talune attività, stabilendo che “*gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*”.

Al riguardo, sono due gli elementi di criticità emersi. Il primo riguarda l’esonero degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione nel caso di mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e non anche in relazione a tutti gli obblighi fiscali. Tale limitazione appare incongrua. Il secondo attiene il riferimento alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina l’ordinamento della professione di consulente del lavoro.

L’attuale formulazione richiede la contemporanea presenza, per l’esonero dagli obblighi sopra indicati, di due elementi; il primo soggettivo (qualifica di consulente del lavoro), il secondo oggettivo (attività svolta). Al riguardo, si ritiene, invece, opportuno dare prevalenza alla attività svolta e non anche ai soggetti che la pongono in essere.

Alla luce di quanto sopra, il citato comma 3 andrebbe riformulato, sostituendo l’espressione “della dichiarazione dei redditi” con la seguente: “delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali” e sopprimendo il riferimento all’articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, lasciando solo il riferimento generico alla legge.

**- comma 3 bis:**

I componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del decreto, sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società.

Nel caso dei sindaci, in particolare, l’attività consiste essenzialmente nel controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L’accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi *a posteriori*, cioè quando un’ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l’intervento del sindaco ma, al contrario, l’eventuale prestazione professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l’obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.

Al riguardo, si ritiene, pertanto, opportuno precisare che i componenti degli organi di controllo presso i soggetti destinatari del decreto, fermo restando il rispetto dell’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.

**7. Modifiche all’articolo 14 (Adempimenti a carico dei gestori dei giochi pubblici)**

L’articolo 14, comma 1, lettera e), impone obblighi di verifica della clientela e di registrazione e conservazione alle case da gioco e alle attività di raccolta telematica delle scommesse.

L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha prospettato l’opportunità di allargare il campo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio anche alle agenzie di scommesse raccolte presso i cd. punti fisici (agenzie – ricevitorie - sale Bingo - negozi - corner), inserendo una nuova lettera e *bis*) disciplinante tale settore. Tale richiesta deriva dall’esigenza di predisporre un adeguato sistema di garanzie, in funzione di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nei confronti della totalità delle attività di gioco in sede fissa.

**8. Modifiche all’articolo 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili)**

- **comma 2:**

L'attuale formulazione della norma fa erroneamente riferimento ai meri obblighi di identificazione, piuttosto che agli obblighi di adeguata verifica, al fine di eliminare tale errore materiale, si propone di sostituire l'espressione "di identificazione" con quella "di adeguata verifica" e la parola "verifica" con "controllo" e sostituire il riferimento alla lettera a) con la lettera c).

**9. Modifiche all'articolo 22 (Modalità)**

Si propone una nuova formulazione finalizzata a meglio chiarire la portata della previsione normativa.

**10. Modifiche all'articolo 23 (Obblighi di astensione)**

Si propone di correggere l'erronea numerazione dei commi successivi al primo e di apportare le seguenti ulteriori modifiche:

- **comma 2**

Si propone una nuova formulazione finalizzata a migliorare la norma soprattutto con riferimento alla connessione tra obbligo di astensione dell'operazione, potere di sospensione dell'operazione stessa da parte della UIF e obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

- **penultimo comma:**

L'attuale formulazione del comma in parola ha creato difficoltà applicative nell'ipotesi in cui sussiste un obbligo di legge a dare corso all'operazione, non risultando chiaro quale tra i due obblighi (astensione o obbligo di legge a dar corso all'operazione) prevalga. Al fine di superare tale difficoltà si propone di modificare il comma 4, specificando la permanenza dell'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

**11. Modifiche all'articolo 24 (Case da gioco)**

La rubrica dell'articolo è riduttiva rispetto al panorama delle attività coperte dalla normativa; recependo una indicazione dei Monopoli, si propone, pertanto, di modificare la rubrica in "Attività di gioco".

Alla luce della modifica proposta *sub* articolo 14, comma 1, lettera e *bis*), si ritiene altresì opportuno l'inserimento nell'articolo 24, comma 4, di alcune modifiche che specificino gli obblighi degli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato.

**12. Modifiche all'articolo 25, comma 1 (Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)**

L'articolo 25, al comma 1, prevede che: "*I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente è (...)*". Al fine di precisare che va mantenuto l'obbligo di adeguata verifica della clientela nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si ritiene opportuno specificare che l'esenzione non copre alcuni obblighi.

Inoltre, per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva 2005/60/CE e delle prassi consolidate nei principali Paesi comunitari, si ritiene opportuno prevedere anche una ulteriore modifica consistente nell'includere nel novero dei soggetti cui si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela anche le società e gli altri organismi ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato e sottoposti a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.

Ne discende che, nelle ipotesi in cui il cliente sia una società quotata in un mercato regolamentato come sopra definita, gli intermediari sono tenuti all'acquisizione di informazioni sufficienti per stabilire se questa possa beneficiare dell'esenzione, senza procedere all'identificazione e alla registrazione delle operazioni, tenuto altresì conto della deroga in tema di identificazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2 dell'Allegato tecnico al decreto n. 231/2007. Pertanto, l'articolo 25, comma 1, andrebbe integrato prevedendo un'ulteriore lettera *c bis*) che specifichi il riferimento a tali soggetti.

### **13. Modifiche all'articolo 28 (Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)**

- comma 1

Elimina un refuso;

- comma 4

L'articolo 28, comma 6, vieta agli intermediari finanziari di mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

Al riguardo, considerate le difficoltà applicative segnalate dagli operatori del settore si ritiene opportuno sostituire l'attuale formulazione con la seguente: "*Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo*" e, contestualmente, prevedere una sanzione amministrativa per la violazione del comma in oggetto (di cui si propone l'inserimento nell'articolo 57, comma 1 *bis*).

### **14. Modifiche all'articolo 30 (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi)**

In considerazione delle esigenze emerse dalla prassi applicativa si propone di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al testo dell'articolo 30:

- **comma 1, lettera a):**

Per motivi di coordinamento è stato modificato il comma inserendo il riferimento alle succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti.

- **comma 1, lettera c):**

La formulazione attuale dell'articolo 30, comma 1, lettera c), non appare in linea con l'individuazione dei Paesi terzi equivalenti contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008. Si ritiene, pertanto, opportuno riformulare il comma in questione facendo riferimento agli Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.

- **comma 1, lettera d):**

Al fine di eliminare la disparità di trattamento che deriva dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, lettera d), occorre includere anche i revisori contabili tra i soggetti per i quali si considerano assolti gli obblighi di adeguata verifica mediante idonea attestazione rilasciata da terzi.

- **comma 3 bis):**

Si ritiene opportuno prevedere che l'"attestazione" contemplata nell'articolo 30 possa essere considerata "idonea" anche in caso di trasmissione dei dati relativi al soggetto identificato per via informatica, al fine di semplificare gli adempimenti, di agevolare al contempo la cooperazione tra gli intermediari nel rispetto del quadro regolamentare di riferimento nonché di ridurre i costi per i clienti.

### **15. Modifiche all'articolo 31 (Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da**

### **parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica)**

Al fine di rendere più chiaro il significato della disposizione, si propone di sostituire la parola “introdotto” con la seguente: “*presentato*”.

### **16. Modifiche all’articolo 32, comma 1, lettera b) (Requisiti obbligatori per i terzi)**

Al fine di uniformare all’interno del decreto i richiami agli obblighi di equivalenza, riferendoli sempre a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e non a quelli previsti dal decreto, si propone la modifica della lettera b) inserendo il riferimento alla direttiva.

### **17. Modifiche all’articolo 34 (Obblighi dei terzi)**

Al fine di rendere più chiaro il significato della disposizione, all’articolo 34, commi 1 e 2, si propone di sostituire la parola “introdotto” con la seguente: “*presentato*”.

### **18. Modifiche all’articolo 36 (Obblighi di registrazione)**

In considerazione delle esigenze emerse dalla prassi applicativa si propone di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al testo dell’articolo 36:

#### **- comma 1, lettera a):**

al fine di chiarire che gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla norma si applicano anche al titolare effettivo, si propone di inserire l’espresso riferimento al titolare effettivo nel comma 1, lettera a), aggiungendo dopo le parole “del cliente” quelle: “*e del titolare effettivo*”;

#### **- comma 2, lettera a):**

per le medesime motivazioni di cui al comma 1, anche con riferimento agli obblighi di registrazione si propone di inserire l’espresso riferimento al titolare effettivo nel comma 2, lettera a), aggiungendo dopo le parole “del cliente” quelle “*e del titolare effettivo*”;

#### **- comma 2 bis:**

Il decreto legislativo n. 231/2007 ha previsto che gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione sussistano, tra l’altro, quando i destinatari della normativa eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Per gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), tuttavia, è previsto un regime più stringente in quanto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, ad effettuare l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela anche per operazioni inferiori ai 15.000 euro. Non sussiste, tuttavia, il corrispondente obbligo di registrare le operazioni inferiori a tale soglia, a carico degli intermediari finanziari che si avvalgono di detta figura professionale.

Si ritiene opportuno eliminare tale asimmetria inserendo un nuovo comma 2 bis che specifichi che gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente Capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 15, comma 4 .

#### **- comma 3:**

Per esigenze di maggior chiarezza, si ritiene opportuno modificare la norma, precisando che il termine di trenta giorni per gli obblighi di registrazione ivi previsti decorre dal compimento dell’operazione, ovvero dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di delle ulteriori informazioni, o dal termine della prestazione professionale.

#### **- comma 6 bis:**

Dalla lettura del decreto non risulta con immediatezza l'esenzione dagli obblighi di registrazione quando i destinatari della normativa possono applicare degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

Per maggiore chiarezza, si ritiene, pertanto, opportuno inserire il comma 6 *bis* che specifica tale esenzione.

#### **19. Modifiche all'articolo 38 (Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)**

##### **- comma 1 *bis*:**

Per maggiore chiarezza è opportuno precisare che i soggetti di cui al comma 1 registrano tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di delle ulteriori informazioni, o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2.

##### **- comma 6 *bis*:**

In attuazione dell'obbligo di conservazione di documenti e informazioni previsto dall'articolo 30, ricadente anche sugli organismi di autoregolamentazione delle professioni, il Consiglio nazionale del notariato ha manifestato la disponibilità ad istituire presso di sé un archivio in cui confluirebbero tutte le registrazioni obbligatorie.

Si tratterebbe di un sistema di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, nonché di loro copie autentiche, dai quali è possibile estrapolare anche informazioni parziali, che possono essere utilizzate per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. L'istituzione ed il funzionamento del sistema avviene senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tale soluzione rappresenterebbe una notevole semplificazione dell'obbligo di registrazione per tutti i professionisti. Considerate, tuttavia, le diverse realtà, capacità organizzative e sensibilità, si lascerebbe ad ogni ordine professionale la scelta di aderire o meno all'archivio "centralizzato".

#### **20. Modifiche all'articolo 39 (Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f)**

Alla luce della modifica introdotta nell'articolo 14, con l'introduzione della lettera e *bis*), è necessario introdurre sia nella rubrica che nel testo dell'articolo 39 il riferimento alla lettera e *bis*).

#### **21. Modifiche all'articolo 40 (Dati aggregati)**

Il solo criterio dell'approccio basato sul rischio non consente una piena lettura dei dati aggregati. La nuova formulazione della disposizione mira ad ottimizzare l'utilizzo delle informazioni trasmesse dagli intermediari.

#### **22. Modifiche all'articolo 41 (Segnalazioni di operazioni sospette)**

Nell'ambito delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema, appare opportuno inserire una disposizione (comma 1 *bis*) la quale preveda che le segnalazioni devono contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto secondo le istruzioni fornite dalla UIF in raccordo con la lettera e *bis*), comma 6, articolo 6.

#### **23. Modifiche all'articolo 45 (Tutela della riservatezza)**

- commi 1 e 2

Sulla base dell'esperienza maturata in tema di approfondimento delle segnalazioni sospette sono emerse difficoltà interpretative in materia di scambio di informazioni con soggetti obbligati normativamente alla trasmissione delle informazioni stesse alla UIF. Alla Guardia di Finanza ed alla DIA.

Si ritiene che tali difficoltà possano essere superate, modificando il testo dell'articolo 45, 3° comma nel modo seguente "La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione ed a quelli cui la segnalazione è collegata.

- Commi 3-5

In relazione a talune problematiche riscontrate in sede applicativa, la proposta è volta a meglio precisare i vincoli sulla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, ricomprendendo espressamente non solo le persone fisiche ma, più opportunamente, tutti i "soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 231/07". Ciò, peraltro, in linea con quanto contemplato al riguardo dall'art. 3-bis della previgente legge anticiclaggio n. 197/1991.

#### **24. Modifiche all'articolo 46, commi 4 e 6 (Divieto di comunicazione)**

Al fine di uniformare all'interno del decreto i richiami agli obblighi di equivalenza, riferendoli sempre a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e non a quelli previsti dal decreto, si propone di modificare i commi 4 e 6 inserendo sempre il riferimento alla direttiva.

#### **25. Modifiche all'articolo 47 (Analisi della segnalazione)**

Al fine di favorire condizioni di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di analisi e approfondimento delle operazioni sospette, si ritiene opportuno assegnare alla UIF il compito di definire, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, i criteri per l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.

#### **26. Modifiche all'articolo 48 (Flusso di ritorno delle segnalazioni)**

Si precisa che il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto anche al divieto di comunicazione al cliente previsto dal comma 3 dell'articolo 46.

#### **27. Modifiche all'articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)**

La prassi applicativa ha evidenziato l'opportunità di apportare diverse modifiche al contenuto dell'articolo 49. In particolare:

- **comma 1:** La nuova formulazione adottata, stante il riferimento dell'avverbio "complessivamente" al valore dell'operazione, anche frazionata, e non al valore trasferito, ha generato molti dubbi interpretativi. In particolare, la lettura del comma ha indotto ad equivoci soprattutto riguardo al valore dell'operazione "frazionata" con evidenti ripercussioni sull'operatività quotidiana della gran parte degli operatori economici nella ipotesi in cui, nell'ambito della stessa operazione, siano stabiliti dalle parti più pagamenti rateali ciascuno inferiore al limite di legge. Il riferimento dell'avverbio al valore dell'operazione è stato, infatti, inteso da taluni quale divieto all'utilizzo del denaro contante per effettuare pagamenti relativi ad



una stessa operazione, anche se frazionati in importi inferiori al limite di legge, prescindendo dalla motivazione del frazionamento.

L'innalzamento della soglia da 5.000 a 12.500 euro stabilito dall'articolo 32 del decreto legge n. 112/2008 ha ridimensionato le difficoltà dei suddetti operatori, tuttavia appare opportuno riformulare il comma in oggetto al fine di eliminare qualsiasi equivoco interpretativo.

- **comma 14:** Nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore appare opportuno prevedere, ai fini della validità del trasferimento, una forma di "accettazione" da parte del cessionario al fine di evitare possibili dichiarazioni mendaci da parte del cedente.

## **28. Modifiche all'articolo 52 (Organi di controllo)**

- comma 1

L'attuale formulazione della disposizione ha destato dubbi. Al fine di chiarire che l'obbligo ricade sui soggetti che hanno notizia delle eventuali violazioni realizzate si propone, di modificare la disposizione in oggetto aggiungendo, al primo comma, dopo le parole "*... del presente decreto vigilano*", le parole "*, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze*".

- comma 2

Viene eliminata una distonia. Le eventuali violazioni relative all'obbligo di registrazione non viene trasmessa alla UIF ma più propriamente all'Autorità di vigilanza di settore.

## **29. Modifiche all'articolo 54 (Formazione del personale)**

Si ritiene opportuno attribuire agli Ordini professionali l'individuazione delle modalità attuative dell'obbligo di adeguata formazione del personale e dei collaboratori.

## **30. Modifiche all'articolo 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno)**

Il regolamento CE del 15 novembre 2006, n. 1781, al quale fa riferimento l'articolo 61 del decreto, disciplina l'attività dei prestatori di servizi di pagamento ed in particolare i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Il comma 3 dell'articolo 61 prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'applicazione del predetto regolamento. Ad oggi, tuttavia, non sono state ancora previste le sanzioni amministrative per l'eventuale violazione di tali istruzioni.

Al fine di colmare tale lacuna, che è stata tra l'altro motivo di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Comunità europea, si propone di espungere dal comma 1 dell'articolo 56 il riferimento al comma 1 dell'articolo 61, cancellando le parole "*comma 1*," che seguono il riferimento all'articolo 61.

## **31. Modifiche all'articolo 57 (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi I e III)**

- **comma 1 bis:**

Nell'attuale testo normativo manca una sanzione per la violazione del divieto di cui all'articolo 28, comma 6, di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo. Al fine di colmare tale lacuna si propone di inserire nell'articolo 57 un comma 1 *bis* del seguente tenore:

*“1 bis) La violazione della prescrizione di cui all’articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro”.*

### **32. Modifiche all’articolo 66 (Disposizioni transitorie e finali)**

Alla luce della estensione degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo agli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato contenuta nell’articolo 14, comma 1, lettera e *bis*), si ritiene opportuno aggiungere nell’articolo 66 un nuovo comma che specifichi l’entrata in vigore della normativa nei confronti di tali soggetti.

Si propone, pertanto, di inserire il seguente comma: *“9 bis. Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.”*